

Ata perde supplenza per contributi non versati, ma la colpa non è sua.

Solo che il Servizio non é valido ai fini del punteggio.

Un collaboratore scolastico, inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III Fascia Ata, valide per il triennio **2018/2021** (Dm 640/2017, poi decreto di proroga Dm 947 del 1° dicembre 2017), al momento della presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ha allegato l'autocertificazione con la quale si attestava il servizio svolto presso scuola paritaria.

Nella nota dell'istituto paritario allegata dal candidato si dichiarava che l'aspirante aveva prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, e che i contributi assicurativi erano stati versati all'Inps.

Al momento dei controlli per la presa di servizio, il Dirigente scolastico ha richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale i riscontri relativi al versamento dei contributi, ma l'Inps aveva dichiarato che **"il servizio prestato come collaboratore scolastico presso scuola paritaria non risulta coperto da alcun versamento contributivo Inps"**.

Il Ds ha perciò provveduto alla rettifica e alla risoluzione del contratto di supplenza, in quanto **"il servizio prestato è utile di fatto ma non di diritto con validità solo economica e non giuridica e pertanto non è valido ai fini dell'attribuzione del punteggio"**.

Nel caso specifico del collaboratore scolastico di cui si è detto sopra, non sono emerse dichiarazioni mendaci o certificazioni false e quindi **non si è proceduto con l'esclusione dello stesso dalle graduatorie**, né con l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli artt.75 e 76 del Dpr 445/2000 o l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La colpa non è infatti del collaboratore scolastico che ha agito in "buona fede" presentando le opportune autocertificazioni rilasciate dall'istituto paritario. Fino alle verifiche del Dirigente scolastico il collaboratore scolastico era anzi ignaro di tutto.

In questo caso è necessario denunciare la scuola paritaria all'Inps e all'Ispettorato del Lavoro per non aver provveduto al versamento dei contributi assicurativi del lavoratore e per il recupero forzoso degli stessi.

Sulla validità del servizio svolto presso scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di **terza fascia ATA**, ricordiamo anche **le note degli Uffici scolastici di Milano e Torino**, le quali hanno evidenziato che senza il riscontro dei contributi versati all'Inps il servizio non può essere ritenuto valido.